



**Comune di Realmonte**  
*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

*// Sindaco*



“Città della Scala dei Turchi”

Via Roma n. 17  
92010 Realmonte (AG)  
Tel. 0922-810 811 – Fax 0922-816 516  
PEC: protocollo.realmonte@pec.it  
C.F.: 8000331 084 6  
P. I.V.A.: 0252951 084 0

Realmonte, 19.03.2020

# AVVISO (CoViD-19)

SI AVVISA LA CITTADINANZA che con **Ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 19. 03.2020 del Presidente della Regione Siciliana, oltre alle misure già esistenti ed operanti in tutto il territorio regionale, sono state DISPOSTE ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19.**

## ARTICOLO 1

*Ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio*

1. **Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.**
2. **E' vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale.**
3. **Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.**

## ARTICOLO 2

*Misure igienico-sanitarie in ambito comunale*

1. **E' fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione delle strade dei centri abitati, degli edifici adibiti a uffici pubblici e degli edifici scolastici.** Per l'esecuzione di tale servizio i Comuni si avvalgono anche del contributo finanziario della Regione Siciliana.
2. **E' interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco.**

## ARTICOLO 3 O.C.U.P.R.S.:

*Misure in materia di commercio e di trasporto pubblico*

1. **E' inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.**
2. **E' disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.**
3. **I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie.**
4. **Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.**
5. Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.

**ARTICOLO 4 O.C.U.P.R.S.:**

*Linea telefonica dedicata*

< omissis >

**LA MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA COMPORTA LE CONSEGUENZE SANZIONATORIE PREVISTE DALL'ART. 650 DEL CODICE PENALE, SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO PIU' REATO.**

**LA PRESENTE ORDINANZA HA VALIDITA' FINO A NUOVO PROVVEDIMENTO.**

**L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE NEL SITO ISTITUZIONALE DELLA REGIONE SICILIANA HA VALORE DI NOTIFICA INDIVIDUALE, A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE.**

**IL SINDACO**  
*Ing. Calogero Zicari*